

Art. 17

Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all'art. 42 che regola il procedimento disciplinare.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l'immagine dell'Ente o degli organi che lo rappresentano.

La sospensione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.

La sospensione potrà essere disposta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell'Ente sull'attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa ovvero demanda al Collegio dei Probiviri l'emissione del provvedimento cautelare in attesa che lo stesso decida nel merito.

La sospensione cautelativa dei dirigenti provinciali può essere anche adottata dal Consiglio Regionale mentre quella dei dirigenti regionali dal Consiglio Direttivo; la Sede Centrale tramite il Consiglio Direttivo può sempre intervenire in tutti i casi nell'interesse dell'ENS e anche quando nei casi in cui ritiene che l'inerzia dei Consigli Provinciali e Regionali possa arrecare grave danno all'ENS.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L'espulsione è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L'espulsione potrà, altresì, essere disposta dal Collegio dei Probiviri in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci con funzione di amministrazione e controllo ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'Ente o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi dal Collegio dei Probiviri su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell'Organo che ha dato impulso all'azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Collegio tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

Il socio riammesso non può recuperare l'anzianità di iscrizione all'ENS.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali, il Consiglio Direttivo per i

dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS e/o ai suoi dirigenti.